



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E MODALITA' PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI
ECONOMICI.**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 290 del 28/12/1990
Modificato con Deliberazione C.C. n. 18 del 11/02/1991
Modificato con Deliberazione C.C. n. 53 del 16/04/1992

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità cui l'Amministrazione comunale si atterrà per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad Enti pubblici e privati.

Art. 2

Per vantaggio economico si intende qualunque incremento patrimoniale arrecato dal Comune a soggetti, pubblici e privati, mediante erogazione di somme di denaro o concessione di beni e servizi.

Art. 3

Il Comune potrà erogare contributi o attribuire vantaggi economici solo in funzione di progetti finalizzati alla realizzazione di interventi, di iniziative, di manifestazioni o allo svolgimento di attività che interessino la comunità locale, quali a titolo esemplificativo: attività sportive, culturali, educative, sociali e del tempo libero.

I contributi a vantaggio economici non possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura privata, né essere disposti a favore di soggetti che esercitano attività a scopo di lucro o a favore dei soggetti contemplati dall'art. 7 della legge 2.5.74 n. 195, e successive modifiche, sul finanziamento pubblico ai partiti politici.

Art.4

Ogni istanza di contributo, sussidio o di provvedimento per ottenere vantaggi economici dal Comune deve essere presentata per iscritto.

L'istanza deve contenere:

- le generalità del richiedente e, a seconda che trattasi di persona giuridica, società semplice, associazione o comitato, la specificazione della natura giuridica del soggetto, oltre alle generalità del legale rappresentante;
- il numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
- la motivazione dettagliata e, se del caso, documentata delle ragioni che sono a fondamento della richiesta;
- il bilancio preventivo ed il programma dell'iniziativa, manifestazione o altra attività che il soggetto richiedente intende intraprendere in relazione alle finalità di cui all'art. 3, con indicazione del tipo di sostegno economico-finanziario e della misura ritenuta necessaria.

L'istanza dovrà essere corredata da copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, salvo che non siano già depositati presso il Comune.

Il legale rappresentante della persona giuridica e dell'ente di fatto dovrà dichiarare esplicitamente nella richiesta che l'associazione rappresentata non fa parte dell'articolazione politico-organizzativa di alcun partito politico così come previsto dall'art. 7 delle legge 2.5.74 n. 195 e dell'art. 4 delle legge 18.11.81 n. 659.¹

¹ Comma introdotto con Deliberazione C.C. n. 18 del 11.02.1991.

Art. 5

La misura del contributo o del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l'interesse, di cui il beneficiario è portatore, ha per la comunità locale e comunque non potrà superare il costo effettivo dell'attività, intervento, iniziativa o manifestazione svolta.

Art. 6

L'istruttoria delle domande di contributo viene effettuata dall'ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione o comunque all'iniziativa che il richiedente intende realizzare.

In tale fase dovranno essere rilevati i contributi eventualmente concessi nello stesso anno o nell'anno precedente al medesimo soggetto ed acquisiti elementi sui risultati conseguiti nell'interesse generale.

Art. 7

L'esame della sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi o vantaggi economici nonché la quantificazione dei medesimi è effettuata dalla Giunta comunale sulla base dell'istruttoria di cui all'art. 6, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.²

I criteri preferenziali per l'accoglimento delle domande sono:

- interventi che consentono la partecipazione della generalità dei soggetti rispetto a quelli diretti a singoli gruppi o categorie di persone;
- interventi aventi carattere permanente rispetto a quelli occasionali.

Art. 8

Il Consiglio comunale individua con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente le priorità dei settori di intervento in base ai quali la Giunta comunale disporrà l'erogazione dei contributi.³

Art.9⁴

E' istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto benefici economici di cui al primo comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti che hanno ottenuto benefici nel precedente esercizio.

Entro tale termine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sulle determinazioni adottate in ordine alle richieste di contributo presentate sia se accolte sia se respinte.

L'Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinato come appresso, secondo il vigente regolamento:

² Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 53 del 16.04.1992

³ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 53 del 16.04.1992

⁴ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 53 del 16.04.1992 (gli artt.successivi assumono numerazione conseguente)

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi;

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento;
- d) durata dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale ha avuto luogo l'erogazione (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica, associazione ed altri organismi iscritti all'Albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento;
- e) durata dell'intervento;
- f) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio segreteria generale, in base agli elenchi predisposti in conformità ai commi precedenti, dai settori interessati.

L'albo è pubblicato per 30 giorni all'Albo pretorio e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini mediante avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio per ulteriori 30 giorni ed a mezzo del periodico edito dall'amministrazione comunale.

L'albo resta depositato presso l'ufficio di segreteria generale e copia dello stesso è trasmessa dal Sindaco alla presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art.10

La liquidazione del contributo avverrà subordinatamente all'acquisizione dei seguenti elementi che il soggetto destinatario è tenuto a fornire:

- relazione in merito all'effettivo espletamento dell'attività posta a fondamento dell'istanza ed ai risultati conseguiti;
- consuntivo economico dell'attività anzidetata.

Art.11

Non rientrano tra quelli contemplati dalla presente normativa i sussidi a persone bisognose, per la cui erogazione il Comune si avvale dei servizi dell'Unità sanitaria locale.

Sono altresì escluse dalla presente disciplina i patrocini gratuiti, gli interventi di interesse generale da parte di soggetti pubblici e privati alla cui realizzazione partecipa anche il Comune, e la concessione in uso di locali ed impianti in quanto già disciplinati da apposita normativa.⁵

⁵ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 53 del 16.04.1992

Art.12

In via transitoria e limitatamente all'anno 1990 le richieste di erogazione dei contributi dovranno essere corredate da tutti i documenti previsti dall'art. 4 ad eccezione del bilancio preventivo dell'iniziativa, manifestazione o attività.

Per i contributi relativi all'anno 1991 il termine di cui all'art. 8 è stabilito dalla data del 28.2.1991.